



Città di Valdagno

(Vicenza)

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Via S. Lorenzo, n° 4

Telefono 0445/428169 Telefax 0445/413120

Reg. n° 401

Prot. N° 42992 del 16/12/2016

**ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
ZONA A TRAFFICO LIMITATO. LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSITUISCE LE
PRECEDENTI.**

IL DIRIGENTE

Viste le precedenti ordinanze e successive modificazioni, con la quale è stata istituita una Zona a Traffico Limitato in corso Italia, nel tratto compreso tra via Manin e via Garibaldi, in via Marconi, in piazza del Comune ed in via Festari, nel tratto compreso tra corso Italia e via Rubini, dettando nel contempo una puntuale disciplina in relazioni alla circolazione interna, nonché ai veicoli esclusi dalle limitazioni ovvero autorizzabili in deroga alle stesse.

Constatato che su richiesta della Giunta Comunale in data 13/12/2016 si intende ampliare la ZTL anche per via Garibaldi tratto compreso tra il civico n. 8 e l'intersezione con via Mastini;

Ritenuto opportuno apportare alcune modificazioni all'impianto normativo, nel senso di: a) semplificare gli adempimenti per coloro i quali hanno una giustificata e comprovata necessità di circolare occasionalmente all'interno della ZTL ed eventualmente di sostarvi per esigenze temporanee; b) agevolare la circolazione dei veicoli degli operatori commerciali e dei fornitori per il carico e lo scarico della merce presso le attività e gli immobili presenti all'interno della ZTL;

Ritenuto, pertanto, di escludere dalla limitazione al transito, analogamente ai soggetti anagraficamente residenti all'interno della ZTL, coloro i quali hanno una giustificata e comprovata necessità di circolare occasionalmente all'interno della ZTL per un periodo non superiore ad un mese, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale emergano i fatti che giustificano e comprovano la necessità stessa;

Sentito il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale sezione manutenzione strade ed edifici pubblici;

Sentito il parere favorevole del Consorzio di Polizia Locale Valle Agno;

Visto l'art. 7 del vigente codice della strada;

Visti gli artt. 48 e 107 del D. Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Art. 1 – Istituzione Zona a Traffico Limitato (ZTL).

1) Dal giorno 19/12/2016, in corso Italia, nel tratto compreso tra via Manin e via Garibaldi, in via Marconi, in piazza del Comune ed in via Festari, nel tratto compreso tra corso Italia e via Rubini, in via Garibaldi tratto compreso tra il civico n. 8 e via Mastini è istituita una zona a traffico limitato (ZTL) dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni. All'interno della ZTL è vietata la circolazione di tutti i veicoli non autorizzati ai sensi dell'art. 4, compresi i velocipedi con esclusione della ZTL di via Garibaldi, fatte salve le

eccezioni di cui agli articoli 3 e 5.

Art. 2 – Disciplina della circolazione all'interno della ZTL.

- 1) Ferme restando le norme di comportamento di cui al vigente codice della strada, in corso Italia, nel tratto compreso tra piazza del Comune e via Garibaldi, è vietato circolare con direzione via Garibaldi; in via Festari, nel tratto compreso tra corso Italia e via Rubini, è vietato circolare con direzione corso Italia; in corso Italia, nel tratto compreso tra via Festari e via Manin il tratto di strada è senza uscita per i veicoli.
- 2) All'interno della ZTL la velocità massima non può superare i 30 km/h.
- 3) Sulle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico è vietata la sosta dei veicoli a motore salve le eccezioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 5 e le deroghe contenute nelle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 3. All'accertamento della violazione del divieto di sosta consegue l'immediata rimozione forzata del veicolo. Qualora la sosta non sia vietata, essa sarà consentita solamente alle seguenti condizioni: a) senza creare intralcio o pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni; b) per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di carico e scarico e comunque per non più di 15 minuti; c) esponendo in modo preciso, univoco e chiaramente visibile, sul cruscotto o sul vetro parabrezza del veicolo, l'orario di inizio della sosta. Sono fatte salve eventuali diverse prescrizioni dettate nelle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 3. Nei casi in cui la sosta è consentita, ma per un tempo limitato, la rimozione forzata del veicolo è disposta dopo 2 ore dal suo inizio.

- 4) In Piazza del Comune è vietata la sosta e fermata con rimozione, tale area di "piazza" ove vige il divieto consiste nel quadrilatero formato per due lati del palazzo municipale e sugli altri due dal prolungamento della linea retta che parte dagli scalini fronte il civ. 01 (p.e. denominato "Garibaldi") fino all'incrocio con la linea retta quale prolungamento dell'edificio comunale lato banca "Cassa di Risparmio del Veneto". In tale area non vigono le deroghe e le eccezioni di cui agli artt. 3 e 4, con eccezione per i veicoli al servizio delle persone in possesso del contrassegno "invalidi", i veicoli dell'Amministrazione Comunale muniti di apposito distintivo, quelli delle forze di polizia (art. 12 C.d.S.) e quelli di soccorso, limitatamente alle operazioni di carico/scarico e/o nello svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Art. 3 – Eccezioni al divieto di circolazione all'interno della ZTL.

1) Il divieto di circolazione all'interno della ZTL non si applica ai:

- 1) mezzi di soccorso, veicoli delle forze di polizia e dei corpi o servizi di Polizia Locale;
- 2) veicoli a braccia;
- 3) veicoli impiegati per il servizio pubblico di raccolta rifiuti, di pulizia e manutenzione delle strade e degli edifici pubblici;
- 4) veicoli in uso al Comune di Valdagno, ai mezzi degli operatori addetti ai servizi di pubblica utilità che dovranno essere chiaramente identificabili, (servizio postale, energia elettrica, telefonia, gas, acquedotto/fognatura).
- 5) veicoli dei medici che compiono visite a domicilio all'interno della ZTL;
- 6) veicoli blindati per il trasporto dei valori;
- 7) veicoli degli istituti di vigilanza privata per i controlli degli immobili e delle strutture situate all'interno della ZTL;
- 8) per la sola giornata di venerdì, dalle 07.00 alle 13.45, ai veicoli impiegati dai commercianti su area pubblica autorizzati all'occupazione di spazi all'interno della ZTL;
- 9) veicoli a servizio delle persone invalide in possesso dell'autorizzazione e del contrassegno di cui all'art. 188 del c.d.s e all'art. 381 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495;

2) Ai veicoli di cui al comma 1 è consentita la sosta per il tempo necessario all'espletamento del servizio.

3) Fanno inoltre eccezione al divieto di circolazione all'interno della ZTL:

- a) i veicoli a motore condotti da soggetti anagraficamente residenti nella ZTL. La sosta è consentita nei limiti di cui all'art. 2, comma 3.

b) i veicoli impiegati per giustificate e comprovate necessità di circolare all'interno della ZTL, ed eventualmente di sostarvi, per esigenze occasionali non diversamente fronteggiabili e comunque che non si protraggono per un periodo superiori ad un mese. I fatti che giustificano la necessità di circolare ed eventualmente di sostare all'interno della ZTL devono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del conducente che lo stesso deve aver al seguito durante la circolazione all'interno della ZTL.

4) I veicoli di cui al comma precedente dovranno esporre in modo chiaramente visibile sul vetro parabrezza l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio di Polizia Locale. Il contrassegno rilasciato a soggetti anagraficamente residenti nella ZTL è strettamente personale, ottenibile solamente dai possessori di patente di guida, non può essere dato in uso a terzi e dovrà essere restituito all'Ufficio di Polizia Locale al momento del trasferimento della propria residenza all'esterno della ZTL o qualora non si sia più titolari di patente; per i veicoli di cui alla lett. b del comma precedente il contrassegno è riferito al singolo veicolo.

5) Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30 dei giorni feriali è consentita la circolazione dei veicoli degli operatori economici e dei fornitori per il carico e lo scarico della merce presso le attività e gli immobili presenti all'interno della ZTL. La sosta è consentita nei limiti di cui all'art. 2, comma 3.

6) Nei giorni di mercato la circolazione dei veicoli di cui al comma precedente è consentita dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Art. 4 – Autorizzazioni in deroga al divieto di circolazione nella ZTL.

1) Le limitazioni alla circolazione di cui all'art. 1 non si applicano ai veicoli muniti di titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi del presente articolo.

2) Su richiesta scritta del proprietario con eventuale sopralluogo di personale del Comando di Polizia Locale è rilasciata una autorizzazione alla circolazione all'interno della ZTL per ogni stallone di sosta di cui si è titolari ad uso esclusivo, tale deroga è valida anche per i titolari degli stalloni a cui si accede dal civico n. 32 di via Garibaldi al fine di garantire in condizioni di sicurezza l'accesso. Tale autorizzazione ha la durata di cinque anni e consente la circolazione del veicolo che ne è munito. Il veicolo sprovvisto di titolo al seguito non è autorizzato alla circolazione. E' fatto obbligo di esporre in modo chiaramente visibile sul vetro parabrezza, o comunque sulla parte anteriore del veicolo, l'apposito contrassegno. Ai veicoli muniti di siffatta autorizzazione è comunque vietata la sosta in area pubblica o aperta al pubblico.

3) Su richiesta scritta dell'interessato, giustificata dalla comprovata necessità di circolare all'interno della ZTL ed eventualmente di sostarvi per esigenze che non sono diversamente fronteggiabili è rilasciata un'autorizzazione della durata strettamente necessaria e comunque non superiore a 5 anni. La richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'esigenza. L'autorizzazione può consentire anche la sosta in area pubblica o aperta al pubblico se ciò è necessario. L'autorizzazione deve essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita agli organi di polizia stradale. Inoltre, sul vetro parabrezza del veicolo deve essere esposto in modo chiaramente visibile l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio di Polizia Locale.

4) Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal Comando di Polizia Locale e devono essere restituite alla loro scadenza. Le autorizzazioni di cui al comma 3 valgono solamente per il veicolo la cui targa è indicata nelle stesse.

Art. 5 – Strade di accesso alla ZTL - prescrizioni autorizzazione.

1) I soggetti autorizzati ad entrare nella ZTL di cui agli artt. 3 c. 3° e 4° devono obbligatoriamente accedere alla Zona Traffico Limitato da via Marconi o Corso Italia per i frontisti all'interno di tale via, mentre per i frontisti di via Garibaldi l'accesso sarà consentito esclusivamente da tale via nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica installata.

Art. 6 – Segnaletica stradale.

1) L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della posa della prescritta segnaletica stradale.

Art. 7 – Stalloni di sosta riservati al carico e allo scarico della merce.

1) Lo stallo di sosta posto nell'angolo sud-ovest di piazza del Mercato e lo stallo di sosta posto nell'angolo nord-est di piazza Roma sono riservati ai veicoli impegnati in operazioni di carico e scarico della merce. La sosta è consentita per un massimo di 30 minuti con l'obbligo di esporre, in modo chiaro ed univoco sul vetro parabrezza, l'orario di inizio della sosta.

2) Il divieto di sosta sugli stalli riservati alle operazioni di carico e scarico di cui al comma 1 vige dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei soli giorni feriali.

Art. 8 – Sanzioni.

1) Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero illecito amministrativo sanzionato dal vigente codice della strada, le violazioni della presente ordinanza, nonché delle prescrizioni eventualmente contenute nelle autorizzazioni di cui all'artt. 3 e 4 sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo n° 267/2000.

Art. 9 – Norme finali.

1) Ogni provvedimento in contrasto con quanto disposto nella presente ordinanza è revocato.

2) Le autorizzazioni e relativi contrassegni rilasciati in vigore della precedente normativa ed in contrasto con la presente cesseranno di avere validità il 19.12.2016.

3) In via transitoria fino al 31/12/2016 i frontisti di via Garibaldi ove istituita la ZTL potranno circolare senza permesso in attesa del rilascio dello stesso previsto all'art. 4 della presente ordinanza.

4) Contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo n. 285/92, è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Entro sessanta giorni è inoltre ammesso ricorso al TAR Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Dalla residenza municipale,

La Dirigente

Ing. Federica Bonato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.